

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2134-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1975 (V. Stampati nn. 1288, 795, 1266, 1578, 2227, 2243, 2279, 2309, 2311, 2370, 2377, 2386, 2644, 2680, 2681, 2770 e 3258)*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 9 luglio 1975*

*modificato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1975 (V. Stampati nn. 1288, 795, 1266, 1578, 2227, 2243, 2279, 2309, 2311, 2370, 2377, 2386, 2644, 2680, 2681, 2770 e 3258-B)*

*risultante dall'unificazione*

DEL

## DISEGNO DI LEGGE (n. 1288)

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(FERRI)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(TAVIANI)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(MALAGODI)**

DEI

## DISEGNI DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati BOFFARDI Ines, ALLEGRI, ERMINERO, DEGAN, GRASSI BERTAZZI, CAROLI, BECCARIA, VAGHI, SANGALLI, ANSELMI Tina, BERTÈ, MAGGIONI, LAFORGIA (795); MILANI, RAFFAELLI, D'AMICO, D'ALEMA, TRIVA, COCCIA, D'ANGELO, BASTIANELLI, CATALDO, Busetto (1266); ERMINERO, ALLEGRI, SANGALLI, CAROLI, ALIVERTI, ANSELMI Tina, VAGHI, BIANCHI Fortunato, COSTAMAGNA, GRASSI BERTAZZI, LA LOGGIA, LAPENTA, MAZZOTTA, FIORET (1578)**

E DEI

**DISEGNI DI LEGGE**

**d'iniziativa dei Consigli regionali del Veneto (2227); della Lombardia (2243); dell'Emilia-Romagna (2279); della Basilicata (2309); delle Marche (2311); della Toscana (2370); dell'Umbria (2377); della Campania (2386); del Lazio (2644); d'Abruzzo (2680); del Piemonte (2681); della Puglia (2770); del Molise (3258)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 luglio 1975*

---

**Credito agevolato al commercio**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

*(Soggetti beneficiari).*

Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## Art. 2.

*(Programmi di finanziamento).*

I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale ivi comprese l'acqui-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Soggetti beneficiari).**Identico:*

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) *identico;*

3) *identico.*

## Art. 2.

*(Programmi di finanziamento).**Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sizione dell'area, nonchè le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti il limite:

a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attività commerciale;

b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

### Art. 3.

(*Tassi di interesse. Durata e limite massimo dei finanziamenti*).

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, è autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammor-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

### Art. 3.

(*Tassi di interesse. Durata e limite massimo dei finanziamenti*).

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro di cui al precedente comma è altresì autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni.

La durata delle operazioni è ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino già esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprietà.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso l'importo è elevato a lire 250 milioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 4.

(*Istituti di credito. Finanziamento a medio termine a tasso ordinario*).

Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, numero 1075, e successive modificazioni.

Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1), possono garantire i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti.

Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito di cui al primo comma sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a sconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i terri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

Art. 4.

(*Istituti di credito. Finanziamenti a medio termine a tasso ordinario*).

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Locazione finanziaria).*

I finanziamenti agevolati a favore delle imprese commerciali disciplinati dalla presente legge sono estesi ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria.

Art. 6.

*(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e Comitato di gestione).*

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro del turismo, dal Ministro del bilancio o loro delegati, dal Direttore generale del commercio interno, da un rappresentante degli istituti di credito, designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

*(Locazione finanziaria).*

*Identico.*

Art. 6.

*(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e Comitato di gestione).*

*Identico.*

La gestione del fondo è affidata ad un Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro del turismo, dal Ministro del bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Alle sedute del Comitato partecipa inoltre, a titolo consultivo, il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Il suddetto Comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendite predisposte dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3).

Il contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Alle sedute del Comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto Comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) *identico;*

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

**Soppresso.**



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

## Art. 7.

*(Fondo centrale di garanzia).*

È istituito presso il Medio credito centrale un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge, le cui disponibilità sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il Fondo centrale di garanzia è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, due dal Medio credito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'artico-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*

La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 7.

*(Fondo centrale di garanzia).*

È istituito presso il Medio credito centrale un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI.

Spetta al Comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del Fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al Fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serietà e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per la eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora in misura non superiore al tasso di riferimento relativo al tasso di interesse del finanziamento, accessori e spese, dopo aver sperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

Art. 8.

(*Dotazioni del Fondo centrale di garanzia*).

Le dotazioni del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 8.

(*Dotazioni del Fondo centrale di garanzia*).

*Identico:*

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

b) dalle somme rimaste eventualmente disponibili dal Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288;

c) da un contributo dello Stato di 1 miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge, con copertura dell'onere relativo all'onere finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

d) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) da contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal Comitato di cui all'articolo 6 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente.

Art. 9.

(*Inalienabilità e incedibilità*).

Le opere realizzate ed i beni acquisiti, ad eccezione delle scorte, con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

simi sono tenuti ad erogare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

b) *identica*;

c) da un contributo dello Stato di 1 miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.

Le Regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire propri fondi di garanzia.

Art. 9.

(*Inalienabilità e incedibilità*).

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 10.

*(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).*

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

## Art. 11.

*(Agevolazioni tributarie).*

Agli atti, ai contratti e alle formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Analoghe agevolazioni tributarie sono applicabili per le operazioni relative al Fondo centrale di garanzia.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrati a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 10.

*(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).*

*Identico.*

## Art. 11.

*(Agevolazioni tributarie).*

Agli atti, ai contratti e alle formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

*Identico.*

*Identico.*

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 12.

(Norme transitorie).

Restano validi i termini previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, per la stipulazione dei contratti di mutuo da effettuare entro il 31 dicembre 1975.

Le somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 12.

(Norme transitorie).

*Identico.*